

# Il *fair value* nella valutazione dei beni immateriali

Giovanni Liberatore<sup>1</sup>

1. Premessa; 2. L'identificazione dei beni immateriali; 3. La misurazione iniziale dei beni immateriali; 4. La valutazione continuativa dei beni immateriali; 5. L'avviamento: iscrizione e *impairment*; 6. Conclusioni.

## 1. Premessa

Le immobilizzazioni immateriali rappresentano un'area del bilancio che tradizionalmente viene letta con atteggiamento guardingo. Ci sono due forme di distorsione, verso l'alto e verso il basso, che affliggono la rappresentazione veritiera e corretta del capitale immateriale e che giustificano il sospetto dei lettori.

La prima nasce dalla capitalizzazione di oneri pluriennali o dalla duplicazione di valori attinenti i beni immateriali e comporta un aumento del valore del reddito e del patrimonio netto. Per questo si scontra platealmente col principio di prudenza e viene contrastata dal dettato normativo sin dai tempi della IV direttiva.

La seconda deriva dalla sottovalutazione o esclusione di elementi immateriali realmente esistenti e deprime il valore del capitale e del reddito. Alla base di questo comportamento, si trovano motivi oggettivi, legati al metodo contabile, e soggettivi, derivanti dagli interessi degli "attori" del bilancio.

Il metodo contabile si è sviluppato in un ambiente industriale caratterizzato da forti investimenti materiali, dove le misurazioni sono state svolte sulla base di riscontri fattivi e su valori rappresentati dalle transazioni di approvvigionamento e di scambio. In questo ambito il metodo non ha avuto

---

<sup>1</sup> Professore straordinario di economia aziendale presso l'Università di Firenze.

Questo articolo rappresenta una revisione del contributo presentato al Convegno Cesifin, *I Principi Contabili Internazionali*, Firenze, 1 Aprile 2004.

modo di affinare capacità di selezione e misurazione delle risorse sviluppate internamente.

Accanto ai limiti oggettivi, si pongono le “ragioni politiche” della esclusione<sup>2</sup>: gli attori della rappresentazione contabile non hanno interesse a riportare le attività immateriali, perché la loro presenza in bilancio impone, a fine esercizio, un giudizio di congruità sull’investimento sostenuto<sup>3</sup>.

La mancata trasparenza sugli immateriali nasce dunque da difficoltà oggettive della contabilità tradizionale, su cui si innestano comportamenti indolenti di manager, revisori e analisti. Ciò crea una disparità di trattamento tra i lettori del bilancio e chi può accedere ad altre fonti di informazione. Queste forme di asimmetria informativa sono tanto più gravi quanto maggiore la rilevanza dell’oggetto che rimane celato durante il normale funzionamento dell’azienda.

Oltre a questi motivi, va riconosciuto che il trattamento contabile dei beni immateriali dipende fortemente dalle situazioni di contesto. Gli effetti di progetti di sviluppo di risorse immateriali variano in maniera significativa da un settore all’altro o, all’interno del medesimo settore, da un’azienda all’altra. Così, pur in presenza di regole contabili specifiche e dettagliate si assiste ad una rappresentazione non uniforme delle risorse immateriali. Si possono fare gli esempi del “portafoglio clienti” e del “software”.

Nel primo caso tutte le spese per interventi miranti a stabilizzare la clientela possono essere espressi nell’attivo patrimoniale se i clienti permangono nell’azienda per periodi medio-lunghi<sup>4</sup>, oppure essere spesati in conto economico laddove la fidelizzazione rimane debole. Nel secondo caso, le spese di progettazione del software dovrebbero essere trattate in funzione

---

<sup>2</sup> “La ragione principale della mancata trasparenza informativa sugli *intangibles* risiede, a mio parere, nella complessa ragnatela di motivazioni che ispirano gli attori chiave presenti nell’arena informativa: manager, auditor e analisti finanziari. Questa ragnatela di motivazioni costituisce, per così dire, l’aspetto politico della trasparenza informativa sugli asset immateriali.” Cfr. LEV B., *Intangibles*, Etas, Milano, 2003, p. 99.

<sup>3</sup> Cfr. OSTERLAND A., *Decoding intangibles. Measuring intangible assets*, in CFO, April 2001.

del rischio di insuccesso, ma la valutazione a questo proposito varia moltissimo da un'azienda ad un'altra<sup>5</sup>.

Per arrivare ad un trattamento più democratico dell'informazione occorre inserire nuove prospettive nel campo della comunicazione, sia obbligatoria che volontaria. In questa sede ci occuperemo del primo aspetto, analizzando gli spazi previsti dai principi contabili internazionali sulla rappresentazione del capitale immateriale – identificazione, valutazione iniziale e continuativa - nel bilancio d'esercizio<sup>6</sup>.

## **2. L'identificazione dei beni immateriali**

In particolare, interessa in questa sede capire che cosa dicono, su questi aspetti, i principi contabili internazionali. Lo Iasb ha emanato il principio 38 "Intangible assets" nel Settembre del 1998. Questo principio è stato revisionato il 31 marzo 2004, in base agli emendamenti già contenuti all'interno dello ED 3, insieme allo Ias 22 "Business combinations" (ora IFRS 3) e allo Ias 36 "Impairment of assets"<sup>7</sup>.

Lo Ias 38 nacque per armonizzare i criteri preliminari di riconoscimento e il trattamento dei beni immateriali generati internamente e dell'avviamento<sup>8</sup>.

---

<sup>4</sup> E' il caso della telefonia mobile dove il tempo medio di permanenza presso lo stesso operatore è di tre anni e mezzo.

<sup>5</sup> Alcune grandi multinazionali come Microsoft e Oracle riportano le spese di progettazione del software in conto economico, altre come IBM in stato patrimoniale. Eppure niente fa pensare che le prime abbiano una mortalità della ricerca più alta.

<sup>6</sup> A favore della *supplemental disclosure* si pongono alcuni autori che la considerano la via migliore per fornire informazioni utili agli investitori: "You can't express intangibles in monetary terms. The best way to do this is to try to create a narrative for intellectual capital", si veda KOLLER T.M., *Numbers investors can trust*, in The McKinsey Quarterly, n.3, 2003. Sul punto anche Mc LANNAHAN, *Hidden treasures. Even with new accounting treatments, financial system don't allow companies to say much about their intangible assets*, in CFO Europe, November 2003.

<sup>7</sup> La recente revisione è stata dettata dalla volontà di ridurre la divergenza con gli equivalenti principi statunitensi. Tanto è che le novità richiamano le norme dei principi statunitensi corrispondenti, in particolare gli Sfas 141 e 142, emanati congiuntamente dal Fasn nel Giugno del 2001. Commenteremo quindi la nuova versione dello Ias 38, consapevoli che questi cambiamenti rappresentano la prima fase di un progetto di armonizzazione articolato su più fasi. La seconda fase, che deve ancora completarsi, si incentra sulle problematiche applicative del *purchase method* nell'ambito delle operazioni riconducibili alle acquisizioni aziendali.

<sup>8</sup> STOLOWY H.-JENY CAVAZAN A., *International accounting disharmony: the case of intangibles*, in "Accounting, Auditing & Accountability Journal", n. 4, 2001, p. 477 ss.

Questi aspetti erano trattati assai diversamente nei vari ordinamenti contabili e questo, se da un lato aveva dato adito a scetticismo sull'effettiva possibilità di armonizzazione contabile, dall'altro aveva giustificato la necessità e l'urgenza dell'intervento dello Iasb.

Nel principio contabile in esame, il trattamento dei beni immateriali viene affrontato in ordine cronologico: quali beni si possono iscrivere nello stato patrimoniale, come avviene la loro misurazione iniziale e, in seguito, la loro valutazione continuativa.

Per l'iscrizione lo Iasb richiede il verificarsi di alcuni prerequisiti, ossia le condizioni di riconoscimento di un'attività e, solo successivamente, precisa i requisiti per l'identificazione dei beni immateriali<sup>9</sup>.

I prerequisiti per il riconoscimento si hanno quando la risorsa:

- è *controllata* dall'impresa a seguito di eventi passati e
- può generare *benefici futuri*, esprimibili in maggiori ricavi o minori costi.

Trattandosi di eventi futuri non si pretende la certezza ma una probabilità fondata su aspettative (*probability recognition criteria*).

Una volta che la risorsa immateriale è riconoscibile come attività patrimoniale, per non confonderla con l'avviamento si richiede la sua autonoma identificazione. A tal fine l'attività deve essere attendibilmente valutabile e possedere uno dei due seguenti caratteri:

- essere protetta dalla legge o da un contratto,
- essere separabile, cioè riconoscibile autonomamente per uno scambio, una licenza, un affitto, un trasferimento autonomo (anche se unitamente ad altra attività o passività). La separabilità non implica l'esistenza di transazioni in corso, ma la possibilità che queste possano accadere. E'

---

<sup>9</sup> Oltre a ciò lo Iasb prevede che la condizione di immaterialità deve essere prevalente e quindi non sono beni immateriali il software essenziale per il funzionamento di un macchinario, ricompreso nel macchinario, o il software del sistema operativo, ricompreso nell'hardware.

dunque sufficiente che vi siano state transazioni su attività di tipo simile, anche se tali scambi non avvengono con frequenza<sup>10</sup>.

Che si tratti di attività protette o di attività separabili, il capitale immateriale riconosciuto in bilancio non potrà dunque che essere costituito da “beni immateriali”. Il “quadrilatero” formato dai due prerequisiti e dai due requisiti specifici porta alla seguente classificazione dei costi per risorse immateriali:

- “non rispettano i prerequisiti” e vengono imputati a conto economico;
- “rispettano solo i prerequisiti” e sono portati ad incremento dell’avviamento, se ottenuti nell’ambito di un’acquisizione aziendale, altrimenti sono imputati a conto economico,
- “rispettano i prerequisiti e i requisiti” e sono considerati beni immateriali da esporre nell’attivo patrimoniale.

I primi commenti sui requisiti per la identificazione si sono appuntati sul significato dei caratteri specifici per la identificazione dei beni immateriali, la protezione legale e la separabilità. Soprattutto quest’ultimo, nella storia non sempre pacifica delle definizioni, ha fatto discutere<sup>11</sup>. La precedente versione del 38 diceva apertamente che *“la separabilità non è una condizione necessaria per l’identificazione, dal momento che una impresa può essere in grado di identificare una attività anche in altro modo”* (ex § 12). Ora questo paragrafo è stato abolito, ma semplicemente perché è implicito che, nell’ipotesi della protezione legale, la separabilità potrebbe anche non sussistere. Ne consegue che la separabilità rappresenta una condizione sufficiente ma non necessaria.

---

<sup>10</sup> Sul punto si veda anche lo Sfas 141 § 11. Inoltre, il Fasn così commenta in allegato: *“Therefore, the Board concluded that it should not limit the recognition of intangible assets that meet the separability criterion to only those that are traded in observable exchange transactions”* (Sfas 141, Appendix B, §160).

<sup>11</sup> Sia gli studiosi di marketing sia gli esperti di valutazione d’azienda tendono a non richiedere la separabilità, intesa come autonoma trasferibilità, quale requisito necessario, perché condurrebbe a tagli troppo ampi del patrimonio immateriale. Il rischio di sopravvalutazioni viene compensato con l’introduzione di un altro requisito, la “non duplicazione”.

Occorre soffermarsi anche sugli effetti dell'applicazione dei prerequisiti. In effetti, la controllabilità e lo scenario di utili sono caratteri estremamente selettivi, quando vengono applicati alle risorse immateriali. Ad esempio:

- il capitale umano viene escluso per l'incapacità di ravvisare un sufficiente controllo sulla risorsa, al punto da ritenere poco probabili i flussi futuri ad esso associabili;
- il portafoglio clienti, derivante dalla presenza di lealtà e affidabilità dei clienti importanti, è stato inizialmente escluso per lo stesso motivo, ma poi lo Iasb ha attenuato il suo scetticismo sulla capacità dell'impresa di controllare solidamente i benefici futuri. Nella nuova versione si aggiunge, rispetto allo Exposure Draft, la possibilità di considerare il portafoglio clienti come un bene immateriale in presenza di transazioni che hanno come oggetto questi beni o beni simili, essendo questa una prova della separabilità del portafoglio clienti.

### **3. La misurazione iniziale dei beni immateriali**

Il secondo punto riguarda il valore da assegnare al momento della iscrizione del bene immateriale.

Per qualsiasi elemento del patrimonio, ad eccezione della liquidità immediata, si pone un problema interpretativo. La misurabilità ossia l'assegnazione di un valore richiede sempre capacità di interpretazione del presente e di proiezione nel futuro.

Il problema con i beni immateriali è che alle difficoltà di carattere generale si aggiunge l'aleatorietà dei risultati, nel senso che se l'investimento ha successo il suo ritorno può essere esponenzialmente alto, molto maggiore di quello di un investimento in beni materiali. Tuttavia, anche la sua volatilità è maggiore e si assiste spesso ad inaspettate e repentine perdite di valore che costringono il redattore del bilancio a drastiche svalutazioni. Ciò avviene soprattutto per i *marketing asset*, ma anche per una licenza o una concessione, quando non sono rinnovate o sospese.

Qualsiasi errore nella misurazione comporta un differimento o anticipo di reddito, cioè la traslazione di una porzione del risultato economico *nel tempo* (laddove invece una operazione di *transfer pricing* comporta la traslazione *nello spazio*). A questo proposito la dottrina ha posto la fondamentale distinzione tra reddito prodotto e reddito distribuibile, dove il primo trova rappresentazione solo nel capitale di funzionamento, senza alcuna influenza sul conto economico<sup>12</sup>.

Quando si parla di valutazioni di bilancio, lo Iasb ritiene opportuno rendere disponibile una gamma di metodi. Nel framework viene introdotto un raggruppamento dei criteri di valutazione che deriva dalla distinzione tra *entry* ed *exit values*: il costo storico e il costo corrente, da un lato, il valore di realizzo e il valore attuale, dall'altro. Così, nei principi contabili internazionali il *fair value*, o valore equo, è una valutazione del secondo tipo che si affianca al costo storico e in alcuni casi diviene il criterio prevalente.

Per lo Ias 38 la misurazione iniziale dei beni immateriali deve avvenire al costo di acquisto per i beni acquisiti singolarmente, al *fair value* per i beni acquisiti congiuntamente, al costo di produzione per i beni generati internamente<sup>13</sup>.

Il costo di acquisto riflette le aspettative di benefici futuri e comprende il prezzo netto più gli oneri accessori direttamente imputabili, ossia le spese necessarie per la predisposizione del bene all'uso, quali il personale e i servizi professionali. Se l'acquisizione è congiunta, ossia avviene nell'ambito di una "aggregazione aziendale", il valore iniziale dei singoli beni è dato dal

---


<sup>12</sup> La distinzione tra reddito prodotto e reddito distribuibile richiama la differenza tra flussi produttivi e flussi di possesso, introdotta da Edwards e Bell e sviluppata dagli studiosi di ragioneria. Per un primo riferimento si veda EDWARDS E.O.-BELL P.W., *The theory and measurement of business income*, University of California Press, Berkeley, 1961. Per una sintesi riguardante la sua applicazione in materia di beni immateriali si veda LIBERATORE G., *Le risorse immateriali nella comunicazione economica integrata*, Cedam, Padova, 1996, p. 140 ss.

<sup>13</sup> Analogamente per il Fsb. Cfr. Sfas 142, § B38: "Specifically, the Board affirmed that an asset acquisition should be measured on the basis of the values exchanged and that measurement of the values exchanged should be based on the fair value of the consideration given or the fair value of the net assets acquired, whichever is more reliably measurable."

*fair value* <sup>14</sup>, cioè dal valore di scambio definito da controparti libere e informate che si trovano in condizioni operative normali, fino alla concorrenza del prezzo pagato. L'eventuale eccedenza comporta l'iscrizione dell'avviamento.

I prezzi di mercato rappresentano la migliore stima del valore di scambio, qualora esista un mercato attivo di riferimento. In mancanza di prezzi diretti di riferimento è possibile basarsi sulle informazioni disponibili, compresi i risultati di precedenti transazioni su attività simili. In subordine sono esperibili tecniche che siano coerenti con le finalità della valutazione e con le operazioni e la prassi del settore di appartenenza (ad esempio, tecniche valutative come i multipli o il valore attuale netto)<sup>15</sup> (figura 1).

Figura 1 – Il valore dei beni immateriali acquisiti



Lo Iasb considera dunque il costo e il *fair value* valori coerenti e li pone sullo stesso piano per la risoluzione del problema della prima attribuzione di valore. Si deve però osservare che mentre il criterio del costo non ha bisogno

<sup>14</sup> Il riferimento è al *purchase method* e alla *purchase price allocation* cioè alla ripartizione di valore economico tra le *business unit* e tra le attività e passività.

<sup>15</sup> Negli Stati Uniti l'elevato numero di operazioni inerenti i brevetti o le licenze, ha portato alla creazione di database dove tali operazioni sono classificate in base all'origine del diritto, alle condizioni contrattuali, alle probabilità di rinnovo, etc. Queste fonti informative rendono possibile il ricorso alle transazioni simili o ai mutlipli. Cfr. MARD M.J.-HITCHNER J.R.-



di introduzione, per il *fair value* sarebbe stato auspicabile un inquadramento concettuale per la sua applicazione ai beni immateriali. In sua assenza non resta che impostare un ragionamento induttivo basato di volta in volta sulle caratteristiche dei beni immateriali.

In particolare il carattere della “unicità” fa sì che sia molto raro trovare un riferimento a condizioni di mercato e rende impraticabili i criteri del valore di realizzo e delle transazioni similari. Così, la tecnica del *discounted cash flow* (DCF) o valore attuale netto dei flussi di cassa (VAN) finisce col rappresentare il principale criterio di riferimento per il *fair value*.

Tuttavia, l’impiego del VAN non è visto sempre con favore, perché la sua applicazione si fonda su dati interni aziendali ed assunzioni soggettive che possono limitare l’oggettività ed attendibilità della misurazione<sup>16</sup>. L’impiego del VAN comporterebbe un indebolimento dell’informazione di bilancio sotto un duplice profilo: la verificabilità delle stime (postulato della verità) e la soggettività delle stesse (postulato della correttezza).

A ben vedere, però, l’incertezza (compresa nella stima dei flussi) e il rischio (compreso nel valore del tasso di attualizzazione) sono aspetti tradizionalmente oggetto di studio nel metodo del VAN. Il fatto che la loro scelta sia discrezionale non significa che non possa essere razionalmente dimostrata (e quindi verificabile) ed essere al contempo neutrale (e quindi corretta). Non si tratta dunque di trovare dei limiti al VAN, quanto di accettare una nuova metodologia valutativa basata su valori prospettici e per questo maggiormente discrezionale<sup>17</sup>.

---

HYDEN S.D.-ZYL A.M.L., *Valuation for financial reporting. Intangible assets, goodwill and impairment analysis*, Sfas 141 and 142, Wiley and Sons, New York, 2002, p. 33.

<sup>16</sup> Cfr. NOMEN E., *Una revisione della definizione di beni immateriali: l’unione Europea deve ancora seguire gli USA negli standard contabili di proprietà intellettuale?*, in “Helpdesk Bulletin”, n.8, 2003.

<sup>17</sup> Secondo alcuni autori l’introduzione del fair value implica una finalità di bilancio nuova, diversa e incompatibile con quella precedentemente in vigore. In questo senso ogni riconciliazione logica tra i due modelli risulterebbe priva di senso. Cfr. LACCHINI M.-TREQUATRINI R., *Ascesa e declino del principio di prudenza nel sistema contabile italiano: riflessioni critiche*, in “Rivista Italiana di Ragioneria ed Economia Aziendale”, luglio-agosto 2002.

L'adozione del *fair value* per i beni acquisiti nelle aggregazioni aziendali è stata suggerita dalla volontà di fornire informazioni più rilevanti ai lettori del bilancio<sup>18</sup>. Lo Iasb prevede l'adozione del *purchase method* per le operazioni di acquisizione e assimilabili<sup>19</sup>, così che dalla lettura del bilancio si possano comprendere: (a) il prezzo pagato per l'acquisizione, (b) il valore attribuibile alle attività e passività, (c) il concorso delle risorse acquisite alle performance future. Applicando il *purchase*, i beni immateriali il cui *fair value* è superiore al valore contabile sono riportati in bilancio a valori superiori e questo influenzerebbe in negativo i risultati futuri se fosse previsto l'obbligo di ammortamento. Si spiega così la deroga che lo Iasb concede per i beni immateriali a vita indefinita e per l'avviamento, come vedremo in seguito.

Lo Iasb pare intenzionato a non dare scontata la misurabilità al *fair value* dei beni immateriali acquisiti in una aggregazione aziendale<sup>20</sup>. Per questo prevede che in caso di risorsa immateriale protetta legalmente ma non separabile e privo di un mercato attivo (come nel caso di concessioni non cedibili a terzi), il valore debba confluire nell'avviamento. Inoltre, dà indicazioni per evitare che nelle seguenti situazioni lo stesso valore sia duplicato in beni diversi:

- (a) *i beni separabili "in comune"*, come il caso di acquisto di una testata editoriale, il cui valore deve comprendere anche il database degli

---

<sup>18</sup> Il Fasb inoltre intende arrivare alla medesima rappresentazione, indipendentemente dalla modalità di acquisizione del bene (Sfas 141, § 20). Il concetto viene ribadito nell'appendice B, § 48: "The board agreed with those who stated that the purchase method is consistent with how other asset acquisitions are accounted for, and it disagreed with those who described it as an apples -and- oranges approach".

<sup>19</sup> La riforma del diritto societario conferma in Italia il *pooling of interests*, cioè la contabilizzazione a valori contabili. Invece, per le imprese che applicheranno gli Ias sarà consentita una adozione non retroattiva, ovvero saranno conservati i valori ormai registrati in bilancio, correggendo i fattori registrabili in base ai principi contabili internazionali. Ad esempio, il valore di avviamento presente in bilancio sarà rettificato con: (a) gli incrementi per immobilizzazioni immateriali registrate a seguito di aggregazioni aziendali, non iscrivibili autonomamente; (b) i decrementi da *impairment test*.

abbonati, o il caso del marchio di un'acqua minerale il cui valore deve comprendere anche i diritti di estrazione dalla fonte naturale;

- (b) *il bene dominante e i beni accessori*, come nel caso del marchio (dominante) e del nome dei prodotti, delle formule, delle ricette e dell'expertise tecnico (accessori).

Il principio 38 sostiene poi che se l'attività immateriale dell'acquisita è stata generata internamente e ha protezione legale o è separabile deve essere riportata in bilancio, mentre è esclusa la possibilità di evidenziare allo stesso modo le risorse prodotte internamente dall'acquirente.

Per i beni generati internamente si applicano le distinzioni valide per le spese di ricerca e sviluppo: le spese della fase di "ricerca" sono interamente spese, quelle della fase di "sviluppo" possono essere capitalizzate. Per poter parlare di "sviluppo" occorre poter dimostrare la fattibilità tecnica ed economica e deve esistere una domanda per i prodotti finiti. E' dunque iscrivibile un *know-how* di processo quando il processo è attuabile tecnicamente e in modo conveniente e quando esiste un mercato di sbocco per i prodotti da esso ottenuti.

A proposito della generazione interna, lo Iasb pone una netta separazione tra *intangible* della conoscenza e relazionali. Infatti, vieta espressamente l'iscrizione di marchi, testate editoriali, liste di clienti e beni simili, perché i loro costi non sono attribuibili direttamente al bene, ma derivano dallo sviluppo indistinto dell'azienda. Per analogia, viene vietata anche la capitalizzazione dei costi incrementativi del valore di marchi, testate, liste clienti, acquistate dall'esterno.

L'approccio è molto sorvegliato anche sull'attribuzione di valore. Il costo di produzione comprende solo i costi diretti della fase di sviluppo (lavoro, materiali e legali) e non più una quota ragionevole di spese generali

---

<sup>20</sup> Al contempo il Board vuole evitare che le aziende, con il pretesto di non poter assegnare un valore attendibile, restringano l'area degli immateriali identificati e facciano rientrare il loro valore nell'avviamento.

tecniche, come era previsto nella versione precedente dello Ias 38. In base a quanto detto, ad esempio, il *know how* tecnico connesso allo sviluppo interno di un nuovo processo produttivo è riconoscibile come attività, mentre sono interamente riportate a conto economico le spese di formazione del personale, di pubblicità e promozionali, di impianto ed ampliamento, di riorganizzazione o trasferimento della sede.<sup>21</sup>

#### **4. La valutazione continuativa dei beni immateriali**


Il valore iniziale dei beni immateriali viene poi ridotto, lungo la loro vita, dalle quote di ammortamento e da eventuali svalutazioni<sup>22</sup>. La durata dell'ammortamento non ha più il limite presuntivo di 20 anni, ritenuto ora troppo rigido e non conforme alla natura dei beni immateriali a lunga durata. Però, se la vita utile non ha un orizzonte definito, il bene non deve essere sottoposto ad ammortamento. Che si tratti di una novità importante è immediato dalla lettura della versione precedente. Prima diceva: *“La vita economica di un bene immateriale può essere molto lunga ma è sempre definita”* (§ 84); ora dice *“La vita economica di un bene immateriale può essere molto lunga o persino indefinita”* (§ 93) e aggiunge *“L'incertezza può giustificare la stima prudente della vita utile, ma non giustifica la scelta di una vita irrealisticamente corta”* (figura 2).

---

<sup>21</sup> L'IFRS 1, relativo alle regole da seguire per la prima applicazione in bilancio dei principi contabili internazionali, prevede che qualsiasi rettifica derivante dal passaggio agli Ias sia trattata come rettifica degli utili portati a nuovo. Quindi, in sede di prima applicazione degli Ias, gli oneri già capitalizzati dovranno essere eliminati senza effetti sul conto economico.

<sup>22</sup> Il metodo di ammortamento suggerito è quello a quote costanti, con possibilità di modifica successiva della durata della vita utile e del valore residuo. Per quanto riguarda il valore residuo dei beni sottoposti ad ammortamento lo Iasb presume che sia pari a zero salvo che vi sia aspettativa di vita utile in altra azienda e: (a) vi sia già un accordo di vendita oppure (b) si presuma un mercato attivo di riferimento al momento della dismissione.

Figura 2 – Il valore dei beni immateriali durante la loro vita



Vita indefinita significa dunque vita indeterminabile e non vita infinita, cosa che, all'atto pratico, potrebbe portare anche ad una vita più breve. I motivi dell'attribuzione della vita indefinita devono essere spiegati nelle note al bilancio e verificati ogni anno. Se tali presupposti vengono meno occorre sottoporre il bene ad ammortamento e considerare questo trasferimento alla stregua di una modifica delle stime di ammortamento<sup>23</sup>.

<sup>23</sup> La distinzione tra immateriali a vita definita e indefinita è ripresa dallo Sfas 142, ma non pare che questa distinzione abbia avuto una applicazione univoca. Da una prima indagine sulla applicazione nel settore delle telecomunicazioni emerge una dispersione nei comportamenti contabili piuttosto ampia. Di recente, è stata svolta una interessante ricerca sulla rilevazione dei beni immateriali nelle 25 principali società del settore delle telecomunicazioni in USA. In particolare si è verificato quali beni sono stati identificati e con quale ripartizione tra vita definita e indefinita, e il peso di tali beni rispetto all'avviamento. Sono stati rilevati come beni a vita definita: licenze, diritti televisivi, portafoglio clienti, marchi. A vita indefinita: licenze e diritti di passaggio, marchi. Insomma, solo il portafoglio clienti è stato riportato concordemente; il marchio è stato considerato dalla maggioranza a vita definita; le licenze e i diritti di passaggio principalmente a vita indefinita (perché negli USA il rinnovo decennale è implicito e non oneroso). Cfr. GUATRI L.-BINI M., *Impairment. Gli intangibili specifici*, Università Bocconi editore, Milano, 2003, p. 159 ss.

Sulla base di una ricerca condotta presso l'Università di Firenze da Andrea Fondatori anche il settore dello *Entertainment* ha mostrato comportamenti valutativi eterogenei, ad esempio, è stata riscontrata una tendenza a classificare gran parte del patrimonio immateriale tra le attività a

La durata della vita utile varia in funzione della capacità di “contribuire direttamente o indirettamente ai flussi di cassa” e tiene conto di fattori come l’obsolescenza, il grado di utilizzazione, i contratti in essere, la protezione legale, le spese future di mantenimento. Ogni qualvolta sia difficile stabilire la durata della vita utile, è preferibile considerare il bene a vita indefinita. Così, l’attribuzione di una vita indefinita dovrebbe adattarsi meglio, a mio modo di vedere, ad un marchio, viste le sue caratteristiche di mantenimento duraturo e cadute repentine di valore, in luogo dell’ammortamento tipico dei beni ad utilizzo costante.

Si tratta comunque di uno dei punti più delicati del nuovo principio contabile, anche perché l’attribuzione di una vita indefinita crea minore sistematicità nelle valutazioni di bilancio. A tal fine, lo Ias 38 è corredato da alcuni esempi:

- “l’elenco di clienti” acquistato da un’azienda di direct-mail marketing è considerato un bene a vita definita ed è sottoposto ad ammortamento, ma è vietato capitalizzare gli investimenti successivi all’acquisizione;
- “le licenze di trasmissione radio-televisiva” sono considerate a vita indefinita se rinnovabili senza costo e senza rischio e, di conseguenza, sono sottoposte a *impairment* annuale. Tuttavia, se l’autorità che rilascia le licenze decidesse di modificare il regime di concessione ed instaurare un processo di asta pubblica con decorrenza tra n anni, le licenze sarebbero da considerarsi un bene a vita definita, con ammortamento su n anni ;

---

vita utile indefinita, pur in presenza di qualche difformità. E’ invece omogeneo il trattamento contabile riservato alle “licenze” che sono considerate sempre a vita indefinita.

Emerge peraltro una scarsa presenza di beni generati internamente. Sintomatica è la situazione della Metro-Goldwin-Mayer nel cui attivo patrimoniale l’unica componente immateriale del bilancio 2003 è l’avviamento, nonostante l’azienda affermi: “*We own a portfolio of over 2.200 trademark registrations around the world for such venerable trademarks as Metro-Goldwin-Mayer, United Artists [...] We believe these trademarks represent assets of which the value has been substantially unrealized in the past. We plan to pursue a focused branded strategy that will capitalize on our name and logo, and to seek licensing opportunities for such name and logo, as well as our other trademarks, in a wide range of product categories and distribution channels*”.

- “il marchio” di un prodotto leader può essere considerato a vita indefinita, ma occorre monitorare annualmente il suo valore in funzione dei flussi prospettici, del ciclo di vita e di fenomeni incrementativi (es. potenziamento, estensione) o decrementativi (es. introduzione di prodotti sostitutivi). Nel caso in cui il management decidesse di abbandonare il prodotto entro n anni, il marchio verrebbe ammortizzato su tale durata.

Gli immateriali a vita indefinita sono sottratti all'ammortamento e sono sottoposti all'*impairment test* previsto dallo Ias 36: il valore riportato in bilancio non deve superare quello recuperabile, cioè il maggiore tra il valore di mercato e il valore di realizzo indiretto (letteralmente “tra il prezzo netto e il valore d'uso”). È evidente il cambiamento di prospettiva:

- anche in presenza di un valore di mercato inferiore al costo, non si procede a svalutazione se ci si aspetta dal bene un contributo interno superiore al costo;
- se il valore estraibile dal bene in relazione ad un uso interno all'azienda dovesse risultare inferiore al suo costo, la svalutazione potrebbe essere evitata in presenza di un valore di mercato superiore al costo stesso.

L'impiego del *fair value* nell'ambito dell'*impairment test* è il riflesso di una scelta teorica contabile operata dallo Iasb e dal Fasn. Il processo è volto ad assicurare il recupero del valore del bene: se i flussi di cassa scontati sono superiori al valore contabile, il recupero avviene attraverso la sua funzione d'uso; se tali flussi sono inferiori, occorre verificare una recuperabilità tramite realizzo diretto, e solo nel caso in cui questa non sia possibile o conveniente procedere a riduzione del valore di bilancio. Tuttavia, come già

osservato in precedenza, la portata di questa norma è fortemente attenuata dalla difficoltà di determinare per i beni immateriali un valore di mercato<sup>24</sup>.

L'*impairment* avviene all'interno di specifiche unità di business e non è possibile compensare, a livello *corporate*, plusvalenze e minusvalenze di diverse unità<sup>25</sup>. E' invece consentito il ripristino di valore dei beni immateriali, contrariamente alle disposizioni del Fasn<sup>26</sup>.

Per entrambe le categorie di beni immateriali – a vita definita o indefinita – è consentito un “trattamento alternativo” (non presente negli Sfas) che consiste nel riportare gli immateriali al *fair value*. In questo caso il *fair value* può essere determinato solo in riferimento al prezzo formatosi in un mercato attivo di riferimento. Si tratta di un criterio analogo a quello applicato alle immobilizzazioni materiali nello Ias 16, anche se i beni immateriali con un mercato attivo non sono molti. Lo Iasb presenta gli esempi delle licenze dei taxi e delle quote di produzione, mentre esclude i beni “unici” come i marchi, le testate editoriali, i diritti editoriali su film e musica e i brevetti. Per i beni a vita definita, dopo la rivalutazione, si riattiva la procedura di ammortamento.

Come si vede, il campo di applicazione è piuttosto ristretto, senza contare che per i beni rivalutati, nel momento in cui il mercato dovesse venire meno, si deve obbligatoriamente instaurare la procedura di *impairment*. E' dunque immediato comprendere che il mercato attivo è una condizione essenziale per valutare al *fair value* durante la vita del bene, diversamente da quanto previsto per l'iscrizione iniziale in caso di acquisti congiunti.

La contropartita della rivalutazione va a capitale netto, a meno che non sia stata fatta una precedente svalutazione e in tal caso viene riportata a conto

---

<sup>24</sup> Cfr. MANCIN M., *La rilevanza del fair value nella svalutazione delle immobilizzazioni in bilancio. L'interpretazione fornita dai principi contabili nazionali e internazionali e dalla dottrina contabile italiana*, in “Rivista dei dottori commercialisti”, n. 6, 2002.

<sup>25</sup> L'*impairment test* può avvenire anche per singole attività quando sono in grado di generare flussi di cassa autonomi.

<sup>26</sup> Lo Sfas 144 vieta la possibilità del “subsequent reversal”: “Restoration of a previously recognized impairment loss is prohibited” (§ A15).



economico. In buona sostanza, nel conto economico bisogna rispettare il tetto delle precedenti svalutazioni e solo l'eccedenza è riportata a riserva del netto. Se in seguito si svaluta, prima viene ridotta la riserva e poi si imputa l'eccedenza a conto economico<sup>27</sup>.

## **5. L'avviamento: iscrizione e *impairment***

L'avviamento è "rappresentato dalla quota parte del costo di acquisizione eccedente il valore del patrimonio netto di valutazione analitica alla data dell'acquisto"<sup>28</sup>. E' quella parte del valor economico del capitale riconosciuto nella transazione che non è possibile ricondurre ad elementi patrimoniali specifici e in esso "confluiscono anche i valori degli intangibili non riconosciuti o non riconoscibili al tempo dell'acquisto"<sup>29</sup>. Questo valore differenziale assume una durata indefinita, ma è sottoposto ad una procedura di aggiornamento, per accertare il sopravvenire di eventuali perdite permanenti di valore.

Può essere utile capire le ragioni che mossero il Fasn a prevedere la procedura di *impairment* dell'avviamento.

Due anni prima della emanazione dello Sfas 141, il Fasn aveva fatto circolare una bozza del documento in cui l'avviamento veniva riportato tra le attività e ammortizzato su un periodo massimo di 20 anni (la metà di quanto previsto in precedenza), nella convinzione che, con il passare del tempo, l'avviamento acquisito perdesse valore e venisse rimpiazzato da condizioni immateriali realizzate internamente alla struttura aziendale. Nella constatazione, poi, che gli analisti finanziari tendevano ad escludere gli ammortamenti dell'avviamento dal conto economico pro-forma, si propose

---

<sup>27</sup> La svalutazione non è fiscalmente deducibile e quindi crea imposte anticipate.

<sup>28</sup> Cfr. PROVASOLI A., *Valori di mercato e valori contabili. La sfida dell'impairment test*, in "Rivista dei Dottori Commercialisti", n.1, 2003.

<sup>29</sup> Secondo il Fasn al momento dell'acquisizione se il costo è inferiore al *fair value* la differenza va imputata proporzionalmente alle attività e passività acquisite fino all'annullamento del loro valore, dopodiché se permane ancora una differenza valore, questa sarà contabilizzata come ricavo straordinario.

di riportare l'ammortamento dell'avviamento al netto delle tasse in una voce separata dopo il risultato d'esercizio.

La proposta ricevette commenti critici di ordine e carattere opposti: chi si preoccupò degli effetti sul conto economico, chi espresse perplessità sul fatto che l'avviamento potesse essere considerato un'attività patrimoniale a tutti gli effetti, chi sottolineò che riportare l'avviamento acquisito e non quello generato internamente avrebbe creato una disparità tra aziende che crescono in modo organico e aziende che si sviluppano tramite acquisizioni.

Alla luce dei commenti ricevuti il Fasn prese la decisione di escludere l'avviamento dalla procedura di ammortamento. Al contempo, vietò la possibilità di cancellare l'avviamento contro le riserve del netto, perché ciò avrebbe incentivato gli amministratori a non assegnare un valore autonomo ai beni immateriali. Il Fasn seguì piuttosto la strada di sottoporre l'avviamento a revisione annuale, con procedura analoga all'*impairment*.

Lo Iasb ha confermato questa impostazione, citando significativamente una ricerca dalla quale risulta una forte correlazione tra prezzi di borsa e risultati reddituali prima dell'ammortamento dell'avviamento. Gli Ias 36 e 38 prevedono quindi l'*impairment* annuale dell'avviamento, con riferimento ad unità di business molto ridotte, chiamate *Cash Generating Unit* (CGU). Le CGU si riferiscono alla suddivisione organizzativa valida per una normale prospettiva di controllo di gestione in termini di ritorno degli investimenti, al fine di evitare appesantimenti contabili. Le CGU sono però entità organizzative estremamente ridotte, più delle *Reporting Unit* previste dagli Sfas, e questo riduce lo spazio per compensazioni tra svalutazioni e rivalutazioni.

Secondo lo Iasb l'*impairment* deve essere effettuato in modo diretto, confrontando il valore recuperabile della CGU con il netto contabile, diversamente dal Fasn e da quanto previsto nella prima versione contenuta nell'*Exposure Draft 3* in cui si era seguito l'approccio a due stadi.

L'inversione è dovuta alla volontà di semplificare il procedimento valutativo, considerando già le difficoltà di allocazione dell'avviamento sulle CGU<sup>30</sup>. La procedura statunitense è quindi da un lato più complessa, dall'altro più rigorosa, in quanto si valutano le attività e le passività a *fair value*, ma i valori attribuiti alle singole componenti hanno soltanto un fine interno e non comportano modifiche al bilancio, nel senso che i valori non possono essere aumentati, né nuove voci possono essere aggiunte. Secondo il Fasn possono essere riconosciuti anche i nuovi immateriali, cioè quelli generati internamente e finora non riconosciuti, e questo amplifica l'entità della svalutazione<sup>31</sup>. In questo senso, la svalutazione dell'avviamento può dipendere, come nell'esempio, da due motivi: 1) effettiva perdita di valore dell'avviamento connesso all'acquisizione iniziale; 2) incremento di valore di immateriali generati internamente.

*Esempio di impairment a due stadi*

---

#### **Stato Patrimoniale – Prima dell'impairment**

Attività	100	Passività	80
Avviamento	40	Capitale Netto	60
<i>Totale</i>	140	<i>Totale</i>	140

---

<sup>30</sup> Per effettuare la valutazione delle CGU è indispensabile il *segmental reporting*. Per comporre il conto economico e lo stato patrimoniale della *business unit* si devono effettuare interviste e basi di riparto. Queste basi possono servire anche per il riparto dell'avviamento in comune.

Nell'approccio a due stadi è plausibile ritenere che la prima fase possa essere svolta usando competenze interne all'azienda, mentre la seconda fase debba richiedere l'intervento di professionisti in grado di assegnare un valore autonomo alle singole attività e in particolare agli immateriali identificabili.

<sup>31</sup> "Per le considerazioni esposte, la perdita di valore dell'avviamento potrebbe quindi rimanere celata anche per tempi medi e lunghi. Così, la svalutazione latente potrebbe nel frattempo cumulare i propri effetti prima di essere accertata e, all'atto in cui lo fosse, inciderebbe in misura significativa sui risultati di periodo". Provasoli, op. cit, p. 36.

### **Impairment: I fase -Valutazione del capitale economico (W)**

W = 80

### **Impairment: II fase - Valutazione a valori correnti di Attivo e Passivo**

Valore corrente Attivo = 140

Valore corrente Passivo = 90

### **Impairment - Verifica del valore dell'avviamento**

Avviamento valore contabile = 40

Avviamento valore corrente = 30<sup>32</sup>

Svalutazione = 10

---

Secondo lo Sfas 142, la valutazione dell'avviamento richiede sempre la preventiva rilevazione delle attività e passività a *fair value*. Questo al momento dell'iscrizione, così come durante la vita della unità di business, con le differenze che una distanza temporale comporta: alcuni elementi patrimoniali che erano presenti all'inizio sono scomparsi, altri hanno perso valore, altri lo hanno incrementato, altri sono insorti, e tra questi, anche beni immateriali. Per economizzare i costi della procedura, il Fasn prevede che la seconda fase, più complessa e costosa, venga attivata solo se la prima fase dà esito negativo, cioè l'avviamento contabile è maggiore della differenza tra valore economico e valore contabile del capitale.

Il Fasn ha promosso questa suddivisione, senza però mancare di osservare che la prima fase del processo può in effetti ritardare il momento della svalutazione<sup>33</sup> e, aggiungiamo noi, creare una certa confusione tra avviamento interno e avviamento acquisito. Se, infatti, gli immateriali presenti in bilancio aumentano il loro valore questo porta la prima fase ad un esito positivo, senza che questo sia dovuto ad un effettiva consistenza dell'avviamento iscritto. Così l'avviamento acquisito viene mantenuto in bilancio, a causa dell'insorgere di un avviamento generato internamente.

---

<sup>32</sup> Derivante da W - CN a valori correnti, cioè [80 - 50].

Quando poi l'avviamento interno perderà valore, si dovrà precedere ad una repentina e drastica svalutazione dell'avviamento acquisito.

Nel procedimento di *impairment* dell'avviamento previsto dallo Iasb si mantengono comunque punti di contatto con lo *standard setter* statunitense:

- il concetto di *fair value* per la determinazione dell'avviamento al momento iniziale può essere considerato un valore economico potenziale per l'investitore, che ricomprende in ogni caso i valori sostenuti a titolo di premio finanziario e premio strategico<sup>34</sup>;
- nella valutazione iniziale dei singoli beni si può usare il VAN, ma bisogna chiarire il modo con cui si è stimato il tasso di attualizzazione. Alcuni autori hanno fatto notare che per le unità di business il tasso può essere più alto di quello impiegabile a livello corporate. La "stratificazione del sovrapprezzo" richiede l'impiego e la definizione di tassi di attualizzazione specifici per i singoli beni <sup>35</sup>;
- non sono ammessi ripristini di valore nemmeno per cause esterne, contrariamente alla precedente versione dello Ias 36, perché si rischierebbe di confondere il valore del ripristino con l'avviamento generato internamente;
- nelle note al bilancio si deve dare indicazione del valore dell'avviamento e dei beni immateriali a vita indefinita sottoposti ad *impairment*<sup>36</sup>.

---

<sup>33</sup> Si ha quindi uno slittamento della svalutazione (Fasb 142, § B132-B136).

<sup>34</sup> Non è però scontato che nel premio strategico vadano comprese solo le sinergie esterne o anche le sinergie interne. Si veda FAZZINI M., *L'applicazione dell'impairment test agli intangible assets. Un confronto tra i principi contabili internazionali*, F. Angeli, Milano, 2004, p. 122 ss.

<sup>35</sup> Per esempio, le attività liquide al tasso risk free, le materiali al costo del debito, le immateriali ad un tasso incognita (non meglio definito). Cfr. MERCER CAPITAL, *Valuation for impairment testing*, Peabody Publishing, Memphis, 2001.

<sup>36</sup> Permane invece una differenza nella svalutazione massima dell'avviamento. Per lo IASB la svalutazione dell'avviamento può eccedere il suo valore complessivo e tale eccedenza è assegnata alle attività della CGU in proporzione al loro valore contabile.

## 6. Conclusioni

Di fronte allo scontro tra la richiesta di informativa e la resistenza a spiegare il capitale immateriale, gli organismi contabili hanno deciso di intervenire sulle regole contabili. Questo intervento si è posto come un'opera di mediazione tra chi guarda al bilancio in forma conservativa e chi vuole avere l'occasione per capire le prospettive dell'azienda.

In questo senso va letto il ricorso al *fair value* da parte dello Iasb che appare più sistematico dell'equivalente degli Sfas, in quanto sono registrate non solo le diminuzioni del valore contabile ma anche i suoi incrementi. Questo criterio di valutazione viene infatti applicato al capitale immateriale in tre accezioni:

- al momento della prima iscrizione dei beni acquisiti congiuntamente, laddove coincide con il valore di realizzo, determinabile anche indirettamente come valore d'uso;
- al momento dell'*impairment* dei beni a vita indefinita, laddove equivale al valore di realizzo al netto delle spese di vendita;
- per la rivalutazione, con il trattamento alternativo, quando corrisponde al valore di realizzo diretto.

Lo Iasb infatti continuerà a permettere: (a) in presenza di mutamenti nel valore recuperabile del bene, la rettifica delle svalutazioni in precedenza imputate agli immateriali a vita indefinita e definita (ma non all'avviamento), (b) il trattamento alternativo.

Tale impostazione è caratterizzata dalla volontà di migliorare la rappresentazione del patrimonio immateriale<sup>37</sup>, riconoscendo alle attività

---

<sup>37</sup> "L'adozione del *fair value* nasce, infatti, dall'esigenza patrimonialistica di adeguare il costo delle immobilizzazioni al loro valore corrente, in maniera da pervenire ad una più corretta determinazione del capitale, ma le soluzioni contabili successive sono dirette ad isolarne gli effetti reddituali realizzando una sorta di *equity accounting*, cioè di rappresentazione dell'attivo e della sua dinamica svincolata dal conto economico; di fatto, quindi, i risultati economici di periodo non sono visti come conseguenze del patrimonio, superando la netta subordinazione del reddito nei confronti del capitale, tipica delle originarie formulazioni della teoria patrimonialistica, ma ormai attenuata nelle posizioni più recenti". Cfr. PIZZO M., *Il "fair value" nel bilancio d'esercizio*, Cedam, Padova, 2000.

immateriali la capacità di partecipare ad un numero talvolta imprecisato di anni di produzione, in perfetta sintonia con quello che è il vero concorso di questi fattori alla vita aziendale ed ai conseguenti flussi finanziari e reddituali. In particolare ci riferiamo alla “sedimentabilità”, ossia alla capacità di questi asset di non perdere valore nel tempo; alla “incrementabilità”, ovvero la possibilità che aumentino di valore; alla “volatilità”, in base alla quale si possono verificare perdite improvvise di valore.

Tuttavia anche per i beni immateriali il *fair value* convivrà con il costo storico diversamente da altre situazioni disciplinate dagli Ias, in cui il costo è praticabile solo quando non sia determinabile il *fair value*. Per l’area immateriale, infatti, il *fair value* riveste soprattutto un ruolo cautelativo (ad esclusione dei beni con mercato attivo per i quali invece svolge un impulso alla rivalutazione).

Così, l’obbligo dell’*impairment test* per una parte dei beni immateriali e per l’avviamento dovrebbe portare al superamento di una valutazione convenzionale e abitudinaria e stimolare le aziende ad un’attenta ricognizione del valore del proprio capitale immateriale. Tale impostazione è improntata ad una limitazione assoluta degli effetti che le componenti non realizzate potrebbero avere sui redditi d’esercizio. Così, in caso di rivalutazione vengono considerati i maggiori ammortamenti ma non la realizzazione del surplus in conto economico, con un conseguente miglioramento della struttura finanziaria.

La valutazione “allargata”, dal costo storico al *fair value*, comporta anche una maggiore soggettività. L’impiego del metodo VAN, in particolar modo, richiede la spiegazione nelle note al bilancio di tutte le ipotesi valutative che possono consentire una completa verificabilità del valore. Una certa discrezionalità è insita inoltre nella ricognizione delle CGU e nell’allocazione dei valori patrimoniali a seguito di operazioni straordinarie riconducibili alle acquisizioni.

In definitiva, con questo impianto contabile le imprese potranno evidenziare specificatamente il valore del capitale immateriale identificabile e lasciare nell'avviamento solo le risorse non identificabili. L'informativa beneficerà anche del ridotto spazio per le traslazioni di reddito nel tempo: di *earnings borrowing*, escludendo la capitalizzazione degli oneri pluriennali e limitando l'iscrizione e il valore dei beni generati internamente; di *earnings lending*, consentendo l'espressione di valori più significativi, al momento della prima iscrizione, per i beni acquisiti congiuntamente, nel durante, per i beni a vita indefinita, per l'avviamento e per i beni con un mercato attivo, dall'altro.



## BIBLIOGRAFIA

- BANDETTINI A., *Il bilancio d'esercizio*, Cedam, Padova, 2004.
- DEZZANI F.-PISONI P.-PUDDU L., *Il bilancio e la IV Direttiva CEE*, Giuffrè, Milano, 1991.
- EDWARDS E.O.-BELL P.W., *The theory and measurement of business income*, University of California Press, Berkeley, 1961.
- FAZZINI M., *L'applicazione dell'impairment test agli intangible assets. Un confronto tra i principi contabili internazionali*, F. Angeli, Milano, 2004.
- GUATRI L.-BINI M., *Impairment. Gli intangibili specifici*, Università Bocconi editore, Milano, 2003.
- IAS 36, *Impairment of assets*, International Accounting Standards Board, London, 2004.
- IAS 38, *Intangible assets*, International Accounting Standards Board, London, 2004.
- IFRS 3, *Business combinations*, International Accounting Standards Board, London, 2004.
- KOLLER T.M., *Numbers investors can trust*, in *The McKinsey Quarterly*, n.3, 2003.
- LACCHINI M.-TREQUATTRINI R., *Ascesa e declino del principio di prudenza nel sistema contabile italiano: riflessioni critiche*, in *"Rivista Italiana di Ragioneria ed Economia Aziendale"*, luglio-agosto 2002.
- LEV B., *Intangibles*, Etas, Milano, 2003.
- LIBERATORE G., *Le risorse immateriali nella comunicazione economica integrata*, Cedam, Padova, 1996.
- MAINARDI M., *Il processo di convergenza contabile internazionale e l'applicazione del "fair value" agli "investment property"*, Cedam, Padova, 2000.
- MANCIN M., *La rilevanza del fair value nella svalutazione delle immobilizzazioni in bilancio. L'interpretazione fornita dai principi contabili nazionali e internazionali e dalla dottrina contabile italiana*, in *"Rivista dei dottori commercialisti"*, n. 6, 2002.
- MANCINI D.-QUAGLI A.-MARCHI L. (a cura di), *Gli intangibles e la comunicazione d'impresa*, F. Angeli, Milano, 2004.

- MARD M.J.-HITCHNER J.R.-HYDEN S.D.-ZYL A M.L., *Valuation for financial reporting. Intangible assets, goodwill and impairment analysis, Sfas 141 and 142*, Wiley and Sons, New York, 2002.
- Mc LANNAHAN, *Hidden treasures. Even with new accounting treatments, financial system don't allow companies to say much about their intangible assets*, in CFO Europe, November 2003.
- MERCER CAPITAL, *Valuation for impairment testing*, Peabody Publishing, Memphis, 2001.
- NOMEN E., *Una revisione della definizione di beni immateriali: l'unione Europea deve ancora seguire gli USA negli standard contabili di proprietà intellettuale?*, in "Helpdesk Bulletin", n.8, 2003.
- OIC, *Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (Ias/Ifirs)*, 2004.
- OSTERLAND A., *Decoding intangibles. Measuring intangible assets*, in CFO, April 2001.
- PIZZO M., *Il "fair value" nel bilancio d'esercizio*, Cedam, Padova, 2000.
- POZZA L., *Le risorse immateriali. Profili di rilievo nelle determinazioni quantitative d'azienda*, Egea, Milano, 1999.
- POZZOLI M. - ROSCINI VITALI F., *Guida operativa ai principi contabili internazionali*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2005.
- PROVASOLI A., *Valori di mercato e valori contabili. La sfida dell'impairment test*, in "Rivista dei Dottori Commercialisti", n.1, 2003.
- ROSCINI VITALI F., *Documento n. 24: Immobilizzazioni Immateriali*, in "Contabilità, Finanza e Controllo", n. 6, 1999.
- STOLOWY H.-JENY CAVAZAN A., *International accounting disharmony: the case of intangibles*, in "Accounting, Auditing & Accountability Journal", n. 4, 2001.
- TERZANI S., *Il sistema dei bilanci*, F. Angeli, Milano, 2002.
- VERRUCCHI F., *Intangibles: nuova frontiera della comunicazione*, in "Amministrazione e Finanza", n. 21, 2003.
- ZAMBON S. (a cura di), *Study on the measurement of intangible assets and associated reporting practices*, Commission of the European Community, Bruxelles, 2003.